



COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 12 Del 17-07-14

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, il Dott. VINCENZO BASCIU nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 54 del 20/05/2014, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUCIA CHESSA in apposita seduta, regolarmente convocata. Presa in esame la proposta di delibera in oggetto.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to Daniela Usai
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to _____

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che :

- l'art. 1, comma 639, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che il comma 682 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che “ Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a. per quanto concerne la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni.

b. per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

DATO ATTO che il termine per approvare i Regolamenti in materia tributaria con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, recante istituzione di un’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- il D.M. del 19 dicembre 2013 che ha differito per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del D. Lgs. 167/2000;
- il D.M. del 21 febbraio 2014 che ha prorogato tale termine al 3 aprile 2014;

- il D.M. del 29 aprile 2014, con cui è stato previsto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC in riferimento alle componenti TASI e TARI degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16 del 28 febbraio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge n. 147/2013 ed il D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, abbiano pur mantenuto e trasposto per gran parte la disciplina dell'IMU e della TARES previgenti, con l'introduzione della nuova componente relativa al nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI e con la sostituzione con la tassa sui rifiuti TARI in luogo del precedente prelievo TARES, appare necessario procedere alla ridefinizione di un nuovo regolamento che disciplini l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC, unitamente alle tre componenti IMU, TASI e TARI, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte con la citata Legge di stabilità 2014 e con le successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario introdurre apposita disciplina regolamentare per l'imposta unica comunale IUC, affinché siano armonizzate e disciplinate organicamente le tre componenti IMU, TASI e TARI, in luogo dei vigenti regolamenti comunali con cui sono state disciplinate l'applicazione dell'IMU e della TARES, rispettivamente approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2012 e n. 28 del 03.07.2013;

CONSIDERATO opportuno, per quanto sopra, procedere all'approvazione del nuovo regolamento, che disciplini unitariamente la IUC nelle tre componenti IMU, TASI e TARI al fine di armonizzare l'applicazione organica degli stessi e di rendere più agevole, nei confronti dei contribuenti e degli uffici preposti, l'applicazione della disciplina delle singole componenti della IUC ;

DATO ATTO che si renderà necessario procedere con successive deliberazioni all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini IMU, delle aliquote e delle riduzioni per l'applicazione della TASI, nonché dell'individuazione dei costi previsti per l'anno 2014 per i servizi indivisibili e delle tariffe per l'applicazione della TARI, in conformità con il Piano Finanziario del servizio di raccolta integrata dei rifiuti per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'articolo 14.A dello schema di regolamento IUC che reca: "Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 settembre 2012 e sue successive modificazioni.

Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, comma 704, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.” ;

VISTO che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014 secondo quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la legge n. 147/2013:

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti sulla proposta di regolamento IUC, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tributi, Patrimonio, Demanio e Catasto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1)-Di approvare l'allegato schema di regolamento della IUC, composta da tre distinte componenti: l'imposta municipale propria IMU, il tributo per i servizi indivisibili TASI e la tassa sui rifiuti TARI, istituite dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2)-Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale prevede il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il presente allegato schema di regolamento produce efficacia dal 1 gennaio 2014, in sostituzione dei previgenti regolamenti IMU, TARES, richiamati in premessa.

3)-Di stabilire che la deliberazione di approvazione del Regolamento IUC, nonché il Regolamento IUC stesso, debbano essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio, così come prevede l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

4)-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

F.to CHESSA MARIA LUCIA

F.to BASCIU VINCENZO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Prot. n. 6727 del 01-08-14



Il Funzionario incaricato

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi dal 01-08-14 al 16-08-14.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-07-14 :

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA